

STATUTO SOCIETA' "I.T.L. S.p.A."**Art. 1 - Costituzione e denominazione.**

1. Il Consorzio obbligatorio costituito tra comuni della Provincia di Caserta agli effetti dell'art. 35 della Legge 448/2001 intende trasformarsi in società di capitali in forma per azioni allo scopo di ottenere il riconoscimento da parte dell'Ente Idrico Campano (EIC) di soggetto gestore pubblico dell'ambito distrettuale di Caserta del servizio idrico integrato agli effetti della Legge Regionale n.15/2015.

2. È pertanto costituita, in attuazione delle disposizioni in materia di società a capitale interamente pubblico per la gestione di tutti i servizi e funzioni inerenti al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Caserta, in conformità alla normativa vigente e al presente statuto, una società per azioni partecipata esclusivamente da Enti Locali, denominata "**I.T.L. S.P.A.**".

3. La società si intende costituita in conformità al modello in house providing, così come delineato dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.

Art. 2 - Sede.

1. La società ha sede in Caserta (CE) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito territoriale dei Comuni della Provincia di Caserta. L'Organo Amministrativo ha altresì facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) nell'ambito del territorio della Provincia di Caserta.

Art. 3 - Durata

1. La Società ha durata fino al 2090 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto la gestione di tutti i servizi e funzioni inerenti al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Caserta, in conformità alla normativa vigente e al presente statuto, fra cui:

- a) captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione di acqua per usi potabili e per usi diversi;
- b) raccolta, trattamento, depurazione, riuso e scarico delle acque reflue;
- c) servizi di fognatura;
- d) attività connesse ed accessorie al S.I.I.;
- e) utilizzo delle risorse idriche secondo criteri finalizzati al risparmio delle risorse stesse;
- f) garanzie di informazione agli utenti relative ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle

tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate;

g) verifiche svolte con un adeguato servizio di controllo territoriale gestito direttamente dalla società o tramite convenzione, che assicurino la fornitura di acqua di buona qualità, non contaminata non solo dagli agenti inquinanti tradizionali delle falde, ma anche dalla presenza di sostanze dannose per la salute di carattere eccezionale o di recente scoperta.

h) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque, fornendo opportuna consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e legale;

i) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio interesse;

l) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso;

m) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e della garanzia della qualità;

2. La società potrà estendere la propria attività ad altri servizi connessi o accessori alla gestione dei servizi anche mediante Convenzione.

3. Per il conseguimento dei suoi scopi la società avrà in dotazione dagli Enti Locali gli impianti e le reti di distribuzione di acqua, convogliamento e depurazione acque reflue che siano stati, siano o saranno realizzati nei singoli Comuni.

4. La società agli effetti del decreto legislativo 152/2006 acquisisce la disponibilità di tutte le infrastrutture del SII come trasferite dall'EIC in relazione alle competenze previste per il soggetto gestore. Promuove, d'intesa con gli Enti locali, iniziative di coordinamento e di raccordo per i servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non affidati alla società, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.

5. L'attività della società è orientata, nel rispetto della vigente normativa sovranazionale, nazionale e regionale, al conseguimento delle seguenti finalità:

a) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale cooperazione con gli enti locali, nonché nel rispetto degli esiti del referendum del 2011;

- b) ridurre i costi di gestione del servizio idrico integrato e creare positive economie di scala;
- c) perseguire il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali;
- d) assicurare un'armonica diffusione e le pari fruibilità dei servizi, riconoscendo che la disponibilità e l'uso dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
- e) perseguire l'obiettivo della razionalizzazione degli usi della risorsa idrica, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
- f) favorire la coerenza tra le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e distrettuale di settore, perseguendo, nell'organizzazione dei servizi di propria competenza, obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio degli enti locali soci e affidatari di servizi;
- g) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in generale e degli utenti e consumatori, attraverso un sistema certo improntato a criteri di equità e di massima trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione per quanto di competenza delle tariffe;
- h) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi equi, non discriminatori e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
- i) proporre una pianificazione degli investimenti, che assicuri, anche nel medio e lungo termine, elevati livelli qualitativi dei servizi e la valorizzazione dell'ecosistema locale;
- l) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od organizzati in forme di rappresentanza collettiva, favorendone la partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della popolazione;
- m) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;
- n) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle risorse espressi dalla Comunità locale.
6. I suddetti servizi ed attività formano oggetto dell'attività della società nel loro ciclo completo, dalla progettazione alla costruzione degli impianti, alla gestione ed esercizio degli stessi nel rispetto di quanto previsto

dal decreto legislativo 152/2006. Restano in capo agli Enti locali soci e affidatari di servizi le competenze autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o regionali.

7. La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o gli utenti delle prestazioni, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato deve derivare dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5 - Competenze della società.

1. La società esercita tutte le funzioni attribuite dall'EIC in qualità di soggetto gestore individuato dallo stesso EIC.

2. Competono, in particolare, alla società le funzioni di seguito elencate:

a) proposta del piano degli investimenti al Consiglio di Distretto;

b) determinazione e applicazione della tariffa relativa agli altri servizi eventualmente affidati, ove ciò non sia attribuito dalla legge alla competenza di un soggetto diverso dall'Ente affidante;

c) realizzazione del programma degli interventi;

d) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati per l'esercizio dei servizi pubblici.

3. La società, previo rilascio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della prescritta autorizzazione, può riscuotere coattivamente mediante ruolo la tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Art. 6 - Capitale.

1. La società è a capitale interamente pubblico.

2. Il capitale sociale è fissato in Euro 1.284.000,00 (Euro unmilione duecentottantaquattromila e centesimi zero) suddiviso in n. 19.214 (diciannovemiladuecentoquattordici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 66,83 (Euro sessantasei e centesimi ottantatré) ciascuna. Le azioni della società sono nominative.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

4. Ciascun socio deve sottoscrivere pacchetti azionari in base al numero di abitanti complessivi risultati al 31.12.2021 in ragione del seguente criterio:

- n. 362 (trecentosessantadue) azioni per i soci con un numero di abitanti compreso tra 0 e 8.000;

- n. 1.250 (milleduecentocinquanta) azioni per i soci con un numero di abitanti compresi tra 8.001 e 15.000;

- n. 2.500 (duemilacinquecento) azioni per i soci con un numero di abitanti compresi tra 15.001 e 30.000;
- n. 5.000 (cinquemila) azioni per i soci con un numero di abitanti oltre i 30.001.

Art. 7 - Variazione del capitale sociale.

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto anche tenuto conto delle richieste di ingresso di nuovi soci enti locali che ne fanno richiesta.

2. In sede di aumento del capitale sociale - salva diversa deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute rilevabile dall'elenco dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.2441 Cod. Civ. è fissato dall'Assemblea.

3. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 Cod. Civ.

4. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Cod. Civ..

5. In caso di ritardato versamento delle quote azionarie è sospeso il diritto di voto dei soci morosi.

6. In caso di subentro di nuovi soci gli stessi dovranno sottoscrivere un pacchetto azionario sulla base delle previsioni di cui all'art. 6 punto 4. Il rapporto di conversione è pari al quoziente capitale sociale / numero azioni complessive moltiplicato per il numero delle azioni del pacchetto azionario sottoscritto **(Cs/Nc*Ns)**.

Art. 8 - Azioni.

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

2. La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione alla società e al presente Statuto; comporta inoltre l'elezione di domicilio nel luogo risultante dall'elenco dei soci.

3. Il numero delle azioni possedute determinano le modalità di esercizio del diritto di voto in Assemblea (quorum minimo). La società, ai sensi dell'art. 2346 comma 1 Cod. Civ., non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può

emettere certificati provvisori, anche cumulativi, sottoscritti dal Presidente del C.d.A..

4. La società, ai sensi dell'art. 2348 del Cod. Civ., potrà emettere categorie speciali di azioni determinando con successive modifiche dello Statuto il contenuto delle stesse circa i diritti patrimoniali e amministrativi.

Art. 9 - Trasferimento delle azioni.

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art.2441 Cod. Civ. - di seguito nel presente articolo semplicemente "azioni" sono trasferibili solo ad Enti Locali soci che affidino alla società la gestione dei servizi di cui sono titolari.

2. Il trasferimento delle "azioni" fra Enti Locali soci è consentito solo fra quelli appartenenti alla stessa fascia di popolazione individuata sulla base delle previsioni di cui all'art. 6 punto 4.

3. Il trasferimento delle "azioni" sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente.

4. L'Ente Locale socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione al C.d.A. con raccomandata a.r. o a mezzo pec, specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti aventi diritto disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

5. Il C.d.A. provvederà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti locali soci aventi diritto offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

6. Gli Enti Locali soci aventi diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec, indirizzata al C.d.A. la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

7. Il C.d.A. entro 20 (venti) giorni dal ricevimento, provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci aventi diritto, a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo pec, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.

8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali soci aventi diritto, le azioni saranno attribuiti agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.

9. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli Enti Locali soci e non può essere annotato nell'elenco dei soci.

Art. 10 - Obbligazioni.

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari

convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli art. 2410 e segg. del Codice Civile.

2. Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dagli Enti Locali soci aventi diritto e il trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art. 11 - Organi della società.

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.);
- f) l'Organismo interno di Valutazione (O.i.V.).

Art. 12 - Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci ed esercita congiuntamente il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale dell'Organo Amministrativo. Essa deve comunque essere comunque convocata nell'ambito territoriale degli Enti Locali soci.

4. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

Art. 13 - Assemblea ordinaria.

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

2. È inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario e quando è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

3. L'Assemblea ordinaria:

- nomina gli amministratori tra un minimo di tre ed un massimo di cinque tra i quali il Presidente ed il Vice Presidente del CdA;
- nomina il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea;
- delibera in ordine al compenso degli amministratori e del

presidente dell'assemblea tenuto conto dei limiti stabiliti

pro tempore dal Ministero dell'Economia;

- nomina i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di cui all'art. 27;

- fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

- revoca gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;

- conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;

- fissa il compenso alla società di revisione;

- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;

- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;

- delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

- delibera ex art. 2446 comma 1 Cod. Civ. sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;

- delibera sulle autorizzazioni agli Amministratori di cui al successivo art. 23;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli art. 2505 e 2505-bis Cod. Civ., scissione e trasformazione;

- sulla nomina e revoca dei liquidatori;

- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;

- sull'emissione di obbligazioni;

- sulla proroga o lo scioglimento della Società;

- su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 15 - Convocazione dell'assemblea.

1. L'Assemblea è convocata su richiesta del Presidente del C.d.A., o da chi ne fa le veci, il quale né da comunicazione al Presidente dell'assemblea che è tenuto a predisporre tutto gli atti consequenziali alla convocazione per svolgimento dell'assemblea stessa con l'indicazione dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare entro 3 gg.

2. Il Presidente dell'assemblea, o chi ne fa le veci, può scegliere per la convocazione delle Assemblee una delle

seguenti modalità:

a) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica certificata (PEC), almeno 8 (otto)giorni prima dell'Assemblea;

b) pubblicazione 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea dell'avviso su due quotidiani a diffusione nazionale.

3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

4. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

Art. 16 - Partecipazione e rappresentanza nell'assemblea.

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

2. I legali rappresentanti degli Enti Locali soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta rilasciata a favore di altro soggetto appartenente allo stesso ente, fatto salvo quanto previsto dall'art.2372 del Codice Civile.

3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

Art. 17 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea - funzionamento dell'assemblea.

1. Il Presidente dell'Assemblea può essere scelto tra i soci della stessa Assemblea ovvero al di fuori dello stesso organismo.

2. Il Presidente è assistito dal Direttore Generale con funzioni di Segretario fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge.

3. Il Vice Presidente dell'Assemblea sostituirà il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

4. L'Ufficio di Presidenza ha durata pari a quella fissata per il Consiglio di Amministrazione.

5. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto

degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

6. Le votazioni nelle Assemblea sia ordinarie che straordinarie sono palesi.

7. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente dell'assemblea o di qualsiasi altro intervento, può procedere alla nomina di due scrutatori.

8. L'Assemblea può adottare un regolamento contenente ulteriori disposizioni in merito al suo funzionamento.

Art. 18 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale, con diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto.

2. La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 19 - Verbalizzazione degli atti.

1. Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.

2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.

3. Le copie e gli estratti dei verbali devono esseri prodotti in giudizio o saranno dichiarati conformi dal Presidente dell'assemblea da chi ne fa le veci, o dal notaio.

4. Tutti i Verbali delle Assemblee debbono essere iscritti per ordine cronologico in apposito registro.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione.

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, la cui precisa determinazione è riservata all'Assemblea, all'atto della nomina.

2. Gli Amministratori che sono rieleggibili, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo la determinazione dell'assemblea che li nomina.

3. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre

2006, n. 296.;

- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

4. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed enti pubblici o privati compreso i soci stessi.

5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al C.d.A. la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Consiglio del Collegio Sindacale.

6. Gli Amministratori sono revocabili con giuste motivazioni in qualunque tempo dell'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ..

7. Il Consiglio di amministrazione decade anche con le dimissioni del Presidente del C.d.A. ovvero per legittimo impedimento dello stesso.

Art. 21 - Sostituzione degli amministratori.

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dall'Assemblea entro il termine di 15 giorni.

2. Nelle more i componenti del C.d.A. rimasti incaricati assorberanno le competenze dei consiglieri dimissionari o decaduti.

3. Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare nel termine di cui al punto 1. l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Funzionamento del consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove purché nell'ambito del territorio degli enti locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, o a mezzo applicazioni

informatiche contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere tre giorni liberi prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo notificato alla società. A tal fine il Presidente verificherà, mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet, che tutti gli amministratori abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima.

4. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri in carica.

5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni; le deliberazioni debbono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione, essi sono invece computati tra i presenti nella determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

9. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.

10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Direttore Generale con funzioni di segretario, in caso di assenza o impedimento, il segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità

dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Poteri del consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'Assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

- a) la realizzazione dei programmi e degli indirizzi forniti dall'Assemblea;
- b) nomina l'eventuale amministratore delegato per la durata di 3 anni rinnovabile per 1 sola volta tra professionalità esterne al Cda in possesso di comprovata esperienza nel settore di riferimento;
- c) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- d) adeguamento formali dello Statuto a disposizioni normative inderogabili.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un eventuale amministratore delegato (AD).

4. Il Consiglio può delegare all'A.D. la rappresentanza della Società nei limiti di legge i compensi ad esso spettanti.

Art. 24 - Autorizzazioni dell'assemblea

1. I seguenti atti degli amministratori, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- a) bilancio previsionale e programmatico, contenete anche la definizione dei piani finanziari e programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
- b) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
- c) assunzione di nuove attività o dismissione di attività già esercitate;
- d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e rami di azienda;
- e) mutui finalizzati ad investimenti e dismissioni patrimoniali;
- f) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.

2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma e convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione.

3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli enti locali soci lo schema dell'atto del Consiglio di Amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso essere trasmesso agli enti locali soci entro il 15 novembre di ciascun anno.

4. L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

5. Il consiglio di amministrazione informa gli Enti Locali soci, con periodicità almeno trimestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

6. L'esecuzione degli atti di cui al comma 1 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione, ovvero l'esecuzione dell'atto di difformità dell'autorizzazione concessa potranno configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

7. Il consiglio di amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti in attuazione di quanto stabilito nel piano previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventiva.

Art. 25 - Presidente del Consiglio di amministrazione.

1. La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

5. Il Presidente nomina il Direttore Generale.

6. Il Presidente nomina i tre componenti dell'Organismo di Vigilanza ed i tre componenti dell'Organismo interno di Valutazione indicando, per ciascuno dei predetti Organismi indipendenti, quello che ricopre il ruolo di Presidente. La durata dell'incarico, stabilita nel limite massimo di 3 anni, ed il relativo compenso sono determinati nell'atto di nomina.

Art. 26 - Compensi.

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ed al Presidente dell'Assemblea, spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di cui all'art.2 comma 20 della **Legge 7 agosto 2012 n.135 di conversione**, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

2. La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi fino a diversa determinazione dell'assemblea. Il compenso dei componenti dell'Organo Amministrativo, sono stabiliti dall'Assemblea con le modalità e nei limiti previsti delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 27 - Direttore Generale.

1. Il Presidente del C.d.A. nomina il Direttore Generale, di comprovate attitudini ed esperienze professionali maturate. La durata dell'incarico, stabilita nel limite massimo di 3 anni prorogabili, ed il relativo trattamento retributivo sono determinati contestualmente all'atto di nomina.

2. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

Art. 28 - Collegio sindacale.

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci supplenti, così come previsto dal c.c., ed è nominato dall'Assemblea.

2. In caso di cessazione della carica di un sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea.

3. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Il compenso è stabilito applicando le tariffe di cui al D.M. 140/2012.

5. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.

6. Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi dell'art.2409 bis comma 3 del Codice Civile. Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 29 - Bilancio.

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge,

alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3 Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house (comma introdotto dall'art. 34, comma 23, legge n. 221 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014).

Art. 30 - Destinazione degli utili.

1. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. La quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art. 31 - Diritto di recesso.

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- a) sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse;
- b) reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo ente locale socio.

2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni di cui agli artt. 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile. Per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437 quater comma 4 Cod. Civ. si stabilisce che il valore di liquidazione sia pari al valore nominale delle azioni stesse aumentato proporzionalmente del valore di eventuali riserve di utili e decurtato di eventuali perdite iscritte nel patrimonio netto alla data dell'ultimo bilancio approvato

dall'Assemblea.

3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici che sono stati dati in gestione alla Società da parte dell'ente locale socio recedente.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione.

1. In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri, il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al momento in cui la società è posta in liquidazione, e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art.33 - Controllo analogo congiunto in forma paritetica

1. In ogni caso il Consiglio d'Amministrazione rappresenta tutti i soci e tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti agli effetti dell'art. 5 comma 5 lett. a) del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm. redige sia il bilancio preventivo della società unitamente alle linee d'indirizzo sull'espletamento dell'attività sociale, che il bilancio consuntivo, esercita un assoluto potere d'indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività della società che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione.

2. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto sono riservate all'Assemblea.

3. In ogni caso i soci titolari di quote azionarie potranno esercitare sulla società un controllo analogo congiunto a quello che esercitano sui propri servizi mediante l'acquisizione di tutta la documentazione inerente alla gestione dei servizi a l'attuazione delle linee d'indirizzo fornite dall'Assemblea e dal CDA.

4. Le modalità di esercizio del controllo analogo in forma congiunta sono definite con apposito regolamento approvato in Assemblea ordinaria a tutela dei soci sottoscrittori di quote azionarie possedute e conferenti servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto.

5. È costituito il comitato del "controllo analogo in forma congiunta di tipo paritetico" formato da nr.4 componenti nominati dall'Assemblea ordinaria scelti tra i soci detentori delle quote azionarie conferenti i servizi previsti nell'oggetto sociale del presente statuto, le cui modalità di esercizio sono **rimandate ad apposito regolamento** approvato in assemblea ordinaria.

6. I componenti del comitato durano in carica tre anni e sono individuati in modo rappresentativo di ogni fascia di quote di partecipazione al capitale sociale posseduto, con la necessità di garantire un componente per ogni fascia omogenea come di seguito individuate:

a) I^ fascia da n. 362 quote a n. 1249 quote;

b) II^ fascia da n. 1250 quote a n. 2499 quote;

c) III^ fascia da n. 2500 quote a n. 4999 quote;

d) IV^ fascia da n. 5000 quote in poi.

7. Ogni socio detentore di quote azionarie del presente statuto potrà esprimere la propria candidatura alla nomina a componente dell'organismo di controllo analogo in forma congiunta.

8. Il Presidente dell'Assemblea ordinaria forma quattro liste di candidature in base alle fasce omogenee di cui sopra e sottopone a quattro separate votazioni a cui partecipano esclusivamente i soci della fascia di appartenenza con voto singolo.

9. La nomina avverrà a maggioranza assoluta tra i componenti presenti nelle liste formate.

10. Le funzioni di Presidente del comitato di controllo analogo sono affidate al componente eletto più anziano con diritto di voto doppio rispetto ai singoli componenti.

Art. 34 - Controversie - Clausola arbitrale.

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e società, in ordine ai rapporti sociali che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata per la risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina dei tre arbitri avverrà nella forma prevista dalla legge.

2. Il Collegio risiede a Caserta ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuta di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

3. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 35 - Regime transitorio

1. Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea, il Presidente del C.d.A., lo stesso C.d.A., restano in carica fino all'approvazione del primo bilancio di trasformazione e comunque entro un anno dalla data di approvazione del presente Statuto.

2. Entro tale termine il Presidente dell'Assemblea, ovvero il Vice Presidente in caso di legittimo impedimento del primo, provvederà alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi organi amministrativi:

- Presidente dell'Assemblea ordinaria;

- Vice Presidente dell'Assemblea ordinaria;

- Presidente del C.d.A.;

- Consiglio di Amministrazione;

3. In caso di prolungato inadempimento della convocazione per la nomina dei nuovi organi amministrativi provvederà senza indugio il Presidente del Collegio Sindacale nel termine di 15 giorni.

4. Gli organismi indipendenti Organismo di Vigilanza (OdV) e Organismo interno di Valutazione (OiV), restano in carica fino all'approvazione del primo bilancio di trasformazione e comunque entro un anno dalla data di approvazione del presente Statuto

Art. 36 - Disposizione finale.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al c.c. ed alle vigenti norme di legge relativamente alle società per azioni.

F.to L'ARCO GIANCARLO

F.to ENRICO MATANO NOTAIO. SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-

LE

SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 5 DEL

D.LGS. 82/2005. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'O-

RIGINALE

DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE M.U.I.